

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2011

recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Lituania

[notificata con il numero C(2011) 5137]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/454/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina classica è una malattia virale infettiva che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti suinicoli e perturbare gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa della peste suina classica vi è il rischio che l'agente patogeno si propaghi ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾, stabilisce misure minime di lotta contro tale malattia applicabili nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2001/89/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano create zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

- (4) La Lituania ha informato la Commissione della situazione esistente sul suo territorio per quanto riguarda la peste suina classica e, come dispone l'articolo 9 della direttiva 2001/89/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza in cui sono applicabili le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi commerciali all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ingiustificate barriere agli scambi commerciali, è necessario stabilire, in collaborazione con lo Stato membro interessato, un elenco dell'Unione delle zone di restrizione per la peste suina classica in Lituania, che costituiscono le zone di protezione e di sorveglianza («le zone di restrizione»).
- (6) Di conseguenza, le zone di restrizione in Lituania devono essere elencate nell'allegato alla presente decisione e deve essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lituania provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in applicazione dell'articolo 9 della direttiva 2001/89/CE comprendano almeno le aree indicate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

ALLEGATO

Zone in Lituania	Zone di restrizione di cui all'articolo 1	Applicabile fino al
Zona di protezione	Città di Jonava e le 67 località seguenti del distretto di Jonava, contea di Kaunas: Akliai, Barantiškiai (azienda), Bazilionys, Beržynai (azienda), Beržai, Blauzdžiai, Butkūnai, Didėnai, Dragočiai, Dukuvkos, Gabrilava, Gečiai, Gegutė, Gudžionys, Jadvygava, Jaugeliškiai, Juodžiai, Karaliūnai, Kaupinai, Knipai, Konceptas, Konciapolis, Konstantinava (azienda), Kripčiai, Kulšiškiai, Kvietkučiai, Liepiai, Linksmavietė, Liutkūnai, Lokėnėliai, Lukšiai, Madlinava, Mačioniai, Markutiškiai, Marvilė, Melnytėlė, Mikšiškiai, Mimaliai, Narauninkiskiai, Paberžė, Pagečiai, Palankesiai, Palokiai II, Pasodos, Paulinava, Petrašiūnai, Prauliai, Ragožiai, Rudėnai, Satkūnai, Skripteliai, Stašiūnai, Svalkeniai, Šilai, Širviai, Šmatai, Šukiai, Upelis, Užmiškiai, Vainiai, Vaivadiškiai, Varpėnai, Žeimeliai, Žeimiai (stazione ferroviaria), Žeimiai (villaggio), Žieveliškiai, Žvėrynai.	20 agosto 2011
Zona di sorveglianza	Il distretto di Jonava nella contea di Kaunas (eccetto i territori della zona di protezione) e le seguenti 23 località del distretto di Kėdainiai, contea di Kaunas: Akmeniai, Aukupėnai, Bajėniškis, Baldinkos, Beinaičiai, Jovaišai, Juciūnai, Liaudiškiai, Nartautai, Nociūnai, Mitėniškiai, Pakščiai, Pašėtės, Pėdžiai, Pručiai, Rimuoliai (azienda), Stašaičiai, Slikiai, Slikiai (stazione ferroviaria), Šilainiai, Šėta, Užkapiai e Vainiūnai nonché 5 località del distretto di Ukmergė: Manteikiai, Marašuvkos, Tarakų, Paliesės, Reniūnų.	20 agosto 2011